

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE QUARTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'URSO Giovanni - Presidente

Dott. BATISTI Mariano - Consigliere

Dott. MARZANO Francesco - Consigliere

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**sentenza**

sul ricorso proposto da:

CALABRESE Tindaro nato a Barcellona P.G. il 21.7.1958;

avverso la sentenza in data 7 marzo 2003 della Corte di Appello di Messina;

udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;

udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Antonio Gialanella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito il difensore della parte civile, avv. Vincenzo La Torre del Foro di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte ed ha prodotto nota spese;

udito il difensore del ricorrente, avv. Romeo Palamere del Foro di Lipari, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina confermava la sentenza primo grado emessa in data 25.5.2001 dal giudice di primo grado, con la quale Calabrese Tindaro, nella qualità di legale rappresentante della ditta Eoliana s.r.l., era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di lire 1.600.000 di multa per il reato di lesioni colpose gravissime, nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 29 novembre 1994 ad un lavoratore, dipendente della ditta La Palmara, incaricata dal Calabrese di eseguire i lavori di piantumazione degli alberi nell'area esterna al serbatoio costruito dalla Ditta Eoliana che, dopo aver aperto la porta non assicurata con chiave di accesso ad una delle vasche di accumulo credendo che il vano fosse adibito a deposito di attrezzi agricoli, precipitava nella vasca vuota, profonda 6 metri, il cui bordo, rispetto alla porta, era a soli 65 centimetri.

Il Calabrese era stato chiamato a risponderne quale legale rappresentante della Eoliana s.r.l., incaricata dal Comune di Malfa di eseguire i lavori di costruzione del serbatoio di accumulo di acqua potabile, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia generica, sub specie dell'imprudenza e negligenza, sia specifica, fondata, quest'ultima, sulla inosservanza del disposto dell'art. 68 comma 3 D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, avendo lo stesso ommesso di adottare le cautele ivi previste nelle ipotesi di aperture lasciate nei solai o nella piattaforme di lavoro e dell'art. 10 D.P.R. 27.4.1955 n. 547, avendo ommesso l'apposizione di segnali di pericolo.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per Cassazione Tindaro Calabrese, articolando i seguenti motivi.

Con il primo motivo, si duole della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero ommesso di accertare se al momento dell'incidente, epoca in cui il serbatoio era

stato da tempo realizzato, doveva ritenersi ancora attuale l'osservanza delle norme antifortunistiche contestate all'imputato.

Con il secondo motivo sostiene il vizio della motivazione, sotto il profilo della illogicità e della errata valutazione delle prove, in quanto la Corte di Appello avrebbero ravvisato la colpa del datore di lavoro nell'inosservanza della normativa antinfortunistica (art. 68, comma 3, del d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164 ed art. 10 del d.p.r. 25 aprile 1955 n. 547) senza tener conto che all'epoca in cui si è verificato l'incidente la struttura era stata completata secondo le previsioni del progetto approvato e, pertanto, era venuto meno l'obbligo di mantenere le misure di sicurezza, pur essendo presenti i segnali di pericolo. Contesta, inoltre, che la normativa richiamata preveda l'obbligo che le aperture debbano essere munite di chiave.

Con il terzo motivo sostiene, inoltre, il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il comportamento dell'infortunato eccezionale ed imprevedibile aveva interrotto il nesso di causalità ponendosi come causa esclusiva dell'infortunio, autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro. In particolare, il Trovato, dipendente di altra ditta rispetto alla Eoliana Lavori s.r.l., di sua iniziativa, senza interpellare il responsabile della ditta sul posto, si sarebbe introdotto senza alcun plausibile motivo, all'interno della struttura, ove, salito al piano rialzato, apriva la porta di accesso ad una delle vasche, precipitandovi.

Con il quarto motivo lamenta, ancora una volta, l'illogicità e l'insufficienza della motivazione perchè i giudici di appello, pur avendo riconosciuto che il Trovato non era perfettamente lucido, avrebbero escluso che tale comportamento potesse costituire una causa sopravvenuta ed autonoma, da sola sufficiente a provocare l'evento lesivo.

Con il quinto motivo si duole che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto che della condotta anomala del Trovato si sarebbe dovuto tener conto in sede di graduazione della pena, aveva confermato la pena pecuniaria inflitta dal giudice di primo grado nel massimo, tenuto conto della concessione delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Manifestamente infondati, e come tali inammissibili, i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo intimamente connessi. Il ricorrente, dimentico dei limiti del sindacato di legittimità, vorrebbe che qui si effettuasse una rinnovata valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruite dal giudice di merito pur in presenza di una motivazione coerente e logica.

Il giudice di merito, in vero, sottoponendo ad analisi le emergenze probatorie (in particolare gli esiti delle deposizioni testimoniali del consulente tecnico del pubblico ministero, del maresciallo Puliafita, dei testimoni Zerilli e Crisafulli), ha ritenuto dimostrato che all'epoca dei fatti non fosse ancora avvenuta l'ultimazione dei lavori, deducendone l'esatta conseguenza che dovesse ancora osservarsi la normativa antinfortunistica, in particolare quella contestata all'imputato, per quanto interessa, a titolo di colpa specifica nel reato di lesioni personali colpose.

La conclusione cui è pervenuto è indubbiamente esatta in diritto, mentre il presupposto fattuale (la non ancora intervenuta cessazione dei lavori) risulta supportato da un convincente apparato motivazionale incensurabile in questa sede.

Resta solo da aggiungere, quanto alla prescrizione di cui all'art. 68, comma 3, del d.p.r. 7 gennaio 1956 n. 164, qui rilevante sotto il profilo

dell'addebito di colpa specifica, che la chiusura a chiave delle porte di accesso alle vasche, ben può rientrare tra le cautele comportamentali imposte dalla norma, laddove questa pone l'obbligo di sbarrare convenientemente le aperture in modo da impedire la caduta di persone. L'omissione di tale chiusura, accertata in sede di merito, integra indubitabilmente l'addebito colposo in contestazione.

Anche il terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente e sono parimenti manifestamente infondati e, per l'effetto, inammissibili. E' risultato, in fatto, che il lavoratore infortunato, pur dipendente di altra impresa, era impiegato nel cantiere dove l'impresa dell'imputato svolgeva lavori ricevuti in appalto dal Comune.

L'impresa dell'imputato, in sostanza, si avvaleva dell'impresa alla cui dipendenza era l'infortunato, per l'esecuzione di parte delle opere commissionate (la messa a dimora di piante). Non interessa accertare la veste giuridica di tale rapporto (subappalto od altro), quel che è sufficiente evidenziare è che lo svolgimento dell'attività in cui era impegnato l'infortunato, svolgendosi all'interno del cantiere e su incarico proprio dell'impresa che detta cantiere aveva aperto, imponeva al responsabile di questo di assolvere ai propri obblighi antinfortunistici.

In proposito, infatti, non è controverso che in materia di normativa antinfortunistica, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 del codice civile e di quelle specifiche previste dalla normativa anzidetta, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del prestatore di lavoro, non potendosi distinguere, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. art. 3, comma 2, del d.p.r. n. 547/55) o, finanche, di persona estranea all'ambito imprenditoriale, purchè sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza (Cass., Sez. 4<sup>a</sup>, 4 luglio 2003, Valduga).

Nessun pregio ha, poi, la pretesa volta a prospettare l'interruzione del nesso causale basata sul comportamento dell'infortunato (che si sarebbe introdotto senza ragione nel locale) e sulla condizioni fisica di questi (mancanza di lucidità).

Dimentica il ricorrente che, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (Cass., Sez. 4<sup>a</sup>, 4 luglio 2003, Valduga).

Partendo da queste premesse indiscutibili in diritto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che, con ricostruzione dei fatti e analisi convincente, ha escluso che la condotta dell'infortunato avesse integrato alcunchè di esorbitante o di imprevedibile, tale da poter rilevare ai fini dell'interruzione del nesso causale, avendo

ravvisato questo, sempre con argomentazioni qui incensurabili e giuridicamente corrette, nelle inosservanze colpose ascritte all'imputato (in particolare, l'omessa chiusura delle porte di apertura delle vasche e l'omessa allocazione dei segnali di pericolo).

Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio, articolata nel quinto ed ultimo motivo, non può trovare accoglimento, giacchè il giudicante, facendo riferimento al fatto ed alle condotte dell'imputato e della persona offesa, ha adottato una motivazione congrua ed in linea con i parametri di riferimento tratteggiati nell'art. 133 c.p., facendo uso del proprio potere discrezionale in modo qui incensurabile.

Dalla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile.

**P. Q. M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa, delle Ammende, condanna altresì il ricorrente a rifondere alla parte civile le spese del presente giudizio, che liquida in complessive E. 2000,00 (duemila), di cui E. 1500,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004